


I.M.U. 2014



ALIQUOTE E DETRAZIONI - ACCONTO 2014

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nella presente informativa sono valide per l'acconto, il versamento del saldo a conguaglio su tutto il 2014 dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote IMU che verranno deliberate per il 2014 e sulla base del regolamento IMU vigente per il 2014, il quale potrà essere anche contenuto nel regolamento IUC, poiché l'IMU rappresenta la componente patrimoniale della IUC.

In base al comma 13Bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, i contribuenti effettueranno il versamento della rata di acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Lissone per il 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/07/2013, **salvo il conguaglio su tutto il 2014 da effettuarsi con le aliquote deliberate per l'anno 2014.**

Ai fini del calcolo dell'acconto 2014 occorre ricordare che il Comune di Lissone, con deliberazione n. 75/2012 ha approvato il Regolamento I.M.U. e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 21/05/2014, è stato stabilito che *“ai fini IMU e nel rispetto della normativa vigente, in sede di acconto saranno validi i casi di assimilazione all'abitazione principale contenuti nel regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/09/2012 e potrà essere utilizzata l'aliquota dello 0,76% da parte dei soggetti passivi che ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/07/2013 hanno regolarmente presentato dichiarazione di uso gratuito entro i termini indicati nella deliberazione stessa, salva la sussistenza nel 2014 dei requisiti richiesti”*.

=====

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo): **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento), da applicarsi esclusivamente **alle sole abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, ed ai casi di assimilazione, sempre limitatamente alle predette categorie catastali, ovvero:

- **unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- ~~unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate da soggetti non componenti il nucleo familiare.~~ (assimilazione non più applicabile dal 2014 ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito dalla L. 23/05/2014 n. 80)



il D.L. 201/2013, all'articolo 13, comma 2, come vigente dal 01/01/2014, prevede tra l'altro l'esenzione per:

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

- ALIQUOTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria, a parenti in linea retta/parenti ed affini fino al primo grado a condizione che il parente ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2013: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento) , tenuto conto di quanto deliberato con atto di Giunta Comunale n. 194 del 21/05/2014.



ATTENZIONE:

- 1) la concessione in uso gratuito NON COMPORTA ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, ma consiste esclusivamente nell'applicazione dell'aliquota pari allo 0,76 per cento
- 2) la concessione in uso gratuito è applicabile, nel rispetto delle condizioni e limiti sopra indicati, SOLO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO APPOSITA DICHIARAZIONE entro il 31/12/2013, non sono valide eventuali dichiarazioni presentate ai fini I.C.I., IN SEDE DI SALDO E CONGUAGLIO PER IL 2014 I CONTRIBUENTI DOVRANNO VERIFICARE SE IL COMUNE DI LISSONE AVRA' DELIBERATO UN'ALIQUOTA SPECIFICA PER GLI USI GRATUITI E , IN TAL CASO, LE CONDIZIONI PER LA RELATIVA APPLICAZIONE

Esempio:

- a) ho concesso in uso gratuito al figlio un appartamento e ho presentato regolare dichiarazione nel 2013, per acconto 2014 applico aliquota 0,76%, per il saldo ed a conguaglio su tutto il 2014 applico aliquota e regime IMU come deliberato dal comune
- b) ho concesso dal 01/01/2014 in uso gratuito al figlio un appartamento, per acconto 2014 non applico aliquota 0,76% ma quella ordinaria pari allo 0,86%
- c) ho concesso dal 01/01/2013 in uso gratuito al figlio un appartamento ma non ho presentato la dichiarazione all'ufficio, per acconto 2014 non applico aliquota 0,76% ma quella ordinaria pari allo 0,86%

- ALIQUOTA terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili, fabbricati classificati in tutta la categoria catastale B, nella categoria catastale C/1, nella categoria catastale C/3, in tutta la categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come D5: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento);

- ALIQUOTA fabbricati accatastati in categoria D/5: **1,06 per cento** (uno virgola zero sei per cento);
- **ALIQUOTA BASE** da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi/indicati nelle aliquote precedenti: **0,86 per cento** (zero virgola ottantasei per cento).

A titolo esemplificativo l'aliquota dello 0,86 per cento si applica ai fabbricati di categoria A/10, C/4, C/5, a tutti i fabbricati di categoria A non destinati ad abitazione principale e non destinati ad uso gratuito regolarmente dichiarato + tutti i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 non pertinenti ad abitazione principale e non pertinenti ad abitazioni destinate ad uso gratuito, il concetto di pertinenzialità è quello disciplinato ai fini Imu.



L'imposta dovuta per il 2014 deve essere interamente versata al Comune per tutti gli immobili, utilizzando i codici tributo relativi al "Comune", con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D per i quali l'imposta deve essere invece versata interamente allo Stato per l'aliquota dello 0,76% con il codice tributo 3925. Per i fabbricati di categoria D/05, considerato che il comune di Lissone ha approvato per il 2013 l'aliquota pari al 1,06%, la differenza di aliquota in più rispetto a quella di competenza statale, dovrà essere versata a favore del comune di Lissone con il codice tributo 3930 per l'acconto, Per il saldo ed a congruaggio su tutto il 2014 verificare le aliquote che verranno deliberate.

Immobili merce:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Fabbricati rurali ad uso strumentale:

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Importante:

il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo.